

## FOGLIO INFORMATIVO

Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi del Testo Unico Bancario e successive modifiche, e delle disposizioni di Banca d'Italia sulla – "Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", approvate in data 29 luglio 2009 e successive modifiche.

### I - INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

CoopCredit Scpa, – con sede legale in Via Ala Ponzone, 5 - 26100 CREMONA, Unità Locale / Amministrativa in Via Barchitta 6, 95048 Scordia (CT) – Tel./fax 095-658037 – PEC:COOPCREDIT@PEC.IT. - Cod. Fisc. e P. Iva: 01426650881- Iscrizione C.C.I.A.A. - Cremona - R.E.A. n. CR – 198967 | Iscrizione Elenco Mediatori Creditizi presso OAM al n. M117.

**Offerta fuori sede** effettuata dal **dott. PONTE GAETANO ROBERTO** dipendente della società CoopCredit S.C.p.A. iscritta nell'Elenco dei Mediatori Creditizi OAM con il n. 117 **Mail:** [info@coopcredit.it](mailto:info@coopcredit.it)  
**Telefono:** 095658037

### II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

L'attività di mediazione creditizia consiste nel mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco dei Mediatori Creditizi detenuto presso l'Organismo previsto dall'art. 128-undecies del Testo Unico Bancario (O.A.M.).

I mediatori creditizi svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente.

È invece possibile per i mediatori creditizi raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia e costituisce parte integrante del servizio di mediazione per la quale non può essere richiesto un autonomo compenso.

Si precisa che il rapporto inerente al finanziamento e/o garanzia intercorre unicamente tra la banca e/o l'intermediario finanziario, da una parte, ed il potenziale cliente, dall'altra parte, atteso che l'attività svolta da Coopcredit S.C.p.A. è finalizzata esclusivamente a far pervenire (previa espressa autorizzazione al trattamento dei dati da parte di ogni potenziale cliente) alla banca e/o all'intermediario finanziario prescelto dal potenziale cliente alcuni dati

relativi allo stesso e necessari per l'eventuale erogazione da parte della banca e/o dell'intermediario finanziario del servizio oggetto della relativa richiesta.

**Coopcredit S.C.p.A. non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento o della garanzia richiesta, dal momento che tale decisione è rimessa in via esclusiva al soggetto erogatore ed il servizio offerto da Coopcredit S.C.p.A. si limita alla messa in relazione di banche e/o intermediari finanziari con la potenziale clientela.**

Si fa presente altresì che per finalità anticiclaggio i soggetti che esercitano l'attività di mediazione creditizia sono tenuti all'adempimento degli obblighi di identificazione, di conservazione delle informazioni e di segnalazione di operazioni sospette.

### III - CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Per condizioni economiche si intendono le provvigioni e ogni altro onere, commissione o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio, le spese di istruttoria, le spese postali, le spese vive sostenute dal mediatore, ecc.), comunque denominati, gravanti sui clienti, anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto e a titolo di eventuali penali se previste.

Le condizioni economiche per l'attività di mediazione sono di seguito indicate.

- Provvigione massima a carico direttamente del cliente: 5% (cinqueper cento) del valore della garanzia o cauzione o del finanziamento concesso. La provvigione sarà dovuta anche nel caso in cui il finanziamento deliberato sia di importo differente.

- Commissione massima a carico del cliente in caso di rinuncia esercitata dopo aver accettato le condizioni di emissione della garanzia: 5% (cinqueper cento) del valore della garanzia o cauzione.

- Commissione massima ristornata dalla Banca o Intermediario finanziario: 10% (dieci per cento) del premio corrisposto o del costo della garanzia o cauzione

- Altri oneri, commissioni o spese del contratto di mediazione creditizia (spese di istruttoria, postali, amministrative, ecc.) chieste direttamente al cliente anche in caso di mancato buon fine della richiesta: fino ad un massimo di euro 5.000 (cinquemila) importo lordo comprensivo di ritenuta.

- Servizi o prodotti accessori: 0 (zero)

CoopCredit ha diritto, dietro presentazione di idonei giustificativi al Cliente, al rimborso delle spese vive sostenute per l'esecuzione delle prestazioni dovute e dei costi dei professionisti eventualmente utilizzati per lo svolgimento di talune attività o per la predisposizione di documenti e stime. Detti costi sono sottoposti a preventiva accettazione del Cliente.

Penali. Il Cliente sarà tenuto a corrispondere a CoopCredit una somma a titolo di penale - di ammontare pari al 100% (cento%) della provvigione che sarebbe maturata in caso di rilascio di finanziamento, nei seguenti casi:

a) revoca da parte del Cliente dell'incarico di mediazione nel corso del periodo di durata dell'incarico di mediazione o, comunque, tenuta da parte del Cliente stesso di comportamenti, attivi o passivi, idonei ad impedire a CoopCredit il regolare svolgimento dell'attività di consulenza o mediazione di cui al presente contratto, ivi compresa la mancata consegna, nei termini concordati, della necessaria documentazione. La mancata consegna a CoopCredit della documentazione da questa richiesta per l'esecuzione della propria prestazione comporterà l'addebito della penale qualora il ritardo ecceda numero 30 (trenta) giorni lavorativi;

b) rinuncia alla prestazione del finanziamento dopo il buon esito della richiesta formale richiesta all'istituto prescelto;

c) violazione da parte del Cliente del dovere di esclusiva;

d) presentazione da parte del Cliente di documentazione incompleta o non veritiera.

e) esistenza, a carico del Cliente, prima o dopo la delibera di finanziamento, di situazioni reputate pregiudizievoli dalla Banca e/o Intermediario Finanziario ai fini del perfezionamento dell'iter di erogazione del finanziamento (es. iscrizioni dovute a protesti o ad altri pregiudizi) che impediscono l'erogazione del finanziamento stesso.

È fatta salva la disciplina del Codice del Consumo nell'ipotesi del cliente persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività professionale.

**IV - CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA**  
**Le principali condizioni e clausole sotto riportate sono coerenti con le redazioni dei singoli contratti.**

Le informazioni di questa sezione sono volte a richiamare l'attenzione del cliente su clausole non strettamente economiche recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente.

**- Diritti.**

**Documentazione:** il Cliente ha diritto di avere a disposizione, prima di essere vincolato dal contratto di mediazione, copia del Foglio Informativo in vigore, datato ed aggiornato, copia della Guida relativa alla risoluzione stragiudiziale delle controversie, nonché il documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura. Il Cliente ha altresì il diritto di ottenere, prima della conclusione del contratto, copia del testo del contratto di mediazione creditizia, idonea per la stipula con incluso il Documento di Sintesi. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto. Il Cliente ha inoltre il diritto di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia e dell'accluso Documento di Sintesi, all'atto di sottoscrizione.

**Recesso:** è riconosciuta al cliente la facoltà di recedere dal presente contratto entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto. In questo caso potrà essere tenuto a pagare le spese di istruttoria richieste dalle banche o dagli intermediari finanziari già contattati, così come comunque in caso di mancato perfezionamento del contratto tra il cliente e la banca o l'intermediario finanziario. Sono fatti salvi i diritti dei clienti persone fisiche che agiscano con la qualità di consumatore.

**- Obblighi.**

Il Cliente ha l'obbligo di fornire nei 10 (dieci) giorni successivi alla stipulazione del contratto ed in maniera completa tutta quanta la documentazione e le informazioni richieste, garantirne l'autenticità, e sottoscrivere la relativa modulistica. In difetto dovrà corrispondere alla **Coopcredit S.C.p.A.** quanto stabilito nella sezione III.

Il Cliente ha altresì l'obbligo di fornire dati, notizie e documentazione che corrisponda al vero; a tale proposito, il Cliente esonera il Mediatore Creditizio da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, ritardata o inadeguata consegna della documentazione e delle informazioni indispensabili per l'istruttoria della richiesta di finanziamento; la manleva si estende alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate a seguito delle richieste del Mediatore Creditizio, rispetto a cui unico responsabile è il Cliente.

**- Durata dell'incarico:** l'incarico avrà durata pari a **36 (trentasei)** mesi e qualora, alla data di cessazione del contratto, l'attività di mediazione di CoopCredit sia stata completata ed il rilascio del finanziamento e/o della garanzia dipenda unicamente dalla deliberazione dell'Ente finanziario o garante interpellato, la durata dell'Incarico si intenderà prorogata sino alla data di detta deliberazione.

**- Termini di esecuzione del servizio:** il rapporto si conclude con l'esito delle deliberazioni degli Enti Eroganti

**- Esoneri di responsabilità da parte del mediatore:** poiché la concessione del finanziamento richiesto o della **garanzia** è rimessa esclusivamente agli enti eroganti contattati senza alcuna facoltà decisionale da parte del mediatore creditizio, nessuna responsabilità potrà venire ascrittagli in caso di diniego da parte di costoro.

**- Foro competente:** al di fuori delle ipotesi di cui il Cliente sia un cliente persona fisica che abbia agito per scopi estranei all'attività professionale ed al quale si applica in materia di Foro giurisdizionale il Codice del consumo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cremona.

**- Reclami:** il Cliente può presentare un reclamo ai seguenti indirizzi, COOPCREDIT scpa Via Barchitta 6, 95048 Scordia (CT); – Fax: 095-658037 - e-mail: [reclami@coopcredit.it](mailto:reclami@coopcredit.it) **PEC: COOPCREDIT@PEC.IT.** Coopcredit scpa avrà l'obbligo di rispondere entro 60 giorni.

Il cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario per risolvere controversie sorte con il mediatore. Può in ogni caso ricorrere ad altri sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie o alla giustizia ordinaria per far valere i suoi diritti.

**V - LEGENDA ESPLICATIVA**

- "mediatore creditizio": chi professionalmente, anche se a titolo non esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela ai fini della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il mediatore creditizio svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

- "cliente": qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con Banche, Compagnie di Assicurazioni o Intermediari Finanziari per la concessione di un finanziamento o la fornitura di una garanzia per il tramite di un mediatore creditizio. Non rientrano nella definizione di "cliente" i seguenti soggetti: le Banche; gli Intermediari Finanziari, gli Imel; le Imprese di Assicurazione; le Sim; le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; gli organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e Sicav); le società di gestione del risparmio (Sgr); le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; i Fondi pensione; le Poste Italiane SpA; la Cassa depositi e prestiti; qualsiasi altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria.

- "fuori sede": offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del mediatore

- "servizi accessori": i servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.) commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria.

- "foglio informativo" documento predisposto ai fini della trasparenza contenente dettagliate informazioni analitiche sul mediatore, sulle provvigioni, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonché sui principali rischi tipici del servizio; unitamente all'avviso contenente le principali norme di trasparenza, sono messi a disposizione della clientela prima della conclusione del contratto di mediazione.

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo e della Guida sull'accesso ai sistemi di soluzione stragiudiziale delle controversie.

Data ..... (Sottoscrizione per ricevuta) .....